



Edizione di martedì 24 settembre 2013

DICHIARAZIONI

[Gli ultimi controlli sul Modello Unico 2013 prima dell'invio](#)

di Leonardo Pietrobon

CONTROLLO

[Chi ha svolto la revisione al bilancio firma Unico](#)

di Fabio Landuzzi

PATRIMONIO E TRUST

[Opponibilità del fondo patrimoniale all'esecuzione per debiti tributari](#)

di Luigi Ferrajoli

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Pagano l'Irap i tassisti soci di cooperativa](#)

di Federica Furlani, Sergio Pellegrino

ACCERTAMENTO

[Redditometro, fitto figurativo e comodato](#)

di Mario Agostinelli

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[Quando lo studio apprende dai propri errori](#)

di Michele D'Agnolo

DICHIARAZIONI

Gli ultimi controlli sul Modello Unico 2013 prima dell'invio

di Leonardo Pietrobon

Ormai siamo prossimi al traguardo del **30 settembre** per l'**invio dei modelli dichiarativi** relativi all'anno d'imposta 2012, i cui quadri, dedicati alla determinazione del reddito imponibile e delle rispettive imposte, sono stati oggetto di plurimi controlli a discapito di aspetti, informazioni e dati che devono essere indicati in dichiarazione e per i quali il tempo dedicato, nel corso dei mesi estivi, è stato estremamente ridotto.

Il controllo, prima dell'invio, necessariamente parte dal **frontespizio del modello Unico**, ove si rende necessario verificare se sono stati indicati **tutti i quadri che si intendono allegare** alla dichiarazione, partendo dalla dichiarazione Iva, se l'invio vuole essere eseguito assieme al modello Unico (anche se la dichiarazione presenta un saldo a debito, come chiarito dalla Agenzia delle entrate con la [**Circolare n. 1/E/2011**](#)), passando per il "problematico" quadro RW.

Nel frontespizio un po' di attenzione deve essere riservata ai dati riguardanti la **residenza e il domicilio fiscale del contribuente**, in cui è necessario riportare gli eventuali **cambi intercorsi**, indicando la data esatta di modifica (giorno, mese ed anno) e ricordando che gli **effetti decorrono a partire dal 60° giorno successivo** a quello in cui si è realizzato il cambiamento. Tale informazione, nel caso in cui non sia gestita in modo corretto, può avere delle **conseguenze sull'ammontare delle addizionali** comunali e regionali dovute dal contribuente, con possibili contestazioni di **insufficienti versamenti** in tal senso da parte dell'Agenzia.

Un ulteriore aspetto che in sede di compilazione del modello può sembrare una "banalità", ma che può nascondere in realtà delle insidie, è l'indicazione della data di **assunzione dell'impegno** da parte dell'intermediario abilitato all'**invio telematico della dichiarazione**. Infatti, in base a quanto stabilito dall'[**art. 2 del D.P.R. n. 322/1998**](#), l'intermediario che ha **assunto l'impegno** alla presentazione telematica del modello dichiarativo **prima della scadenza del termine di presentazione (30.9.2013)** deve procedere all'invio dello stesso entro tale termine. Nel caso in cui, invece, **l'impegno sia assunto dopo tale scadenza**, in base a quanto stabilito dal comma 7-ter dell'art. 3 D.P.R. n. 322/1998, l'intermediario **ha tempo 30 giorni** per effettuare la trasmissione. Di conseguenza, da un punto di vista meramente pratico, l'indicazione di **una data successiva al 30.9.2013** fa scattare l'obbligo di **inviare il modello dichiarativo entro i 30 giorni successivi alla data indicata**. A tal proposito si ricorda che in base all'[**art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997**](#), il **ritardato invio** della dichiarazione comporta in capo all'intermediario abilitato l'irrogazione di una **sanzione che va da un minimo di 516 euro ad un massimo di 5.164 euro**.

Nel **modello dichiarativo delle persone fisiche**, oltre ai tradizionali controlli inerenti la documentazione che attesti il sostenimento delle diverse spese che danno diritto a beneficiare delle varie detrazioni d'imposta, è necessario prestare attenzione ad alcuni **dati e quadri meramente informativi**, quali ad esempio:

- l'indicazione degli **estremi di registrazione del contratto di locazione**, nel caso in cui il contribuente voglia accedere al regime della **cedolare secca (righi da RB21 a RB23)**;
- la compilazione del già citato **quadro RW**, da parte dei **soggetti fiscalmente residenti in Italia con attività all'estero**, la cui omissione o errata compilazione comporta un regime sanzionatorio tutt'altro che trascurabile, nonostante la riduzione introdotta dalla Legge 97/2013 (da un minimo del 3% ad un massimo del 15%, con misure doppie, dal 6% al 30% per i beni e le attività situate in Paradisi fiscali).

Un errore che si riesce a risolvere, in quanto è preventivamente e fortunatamente segnalato dai controlli Entratel, riguarda una delle possibili cause di **inapplicabilità o esclusione degli studi di settore** o dei parametri. A tal proposito, si ricorda che **l'indebita indicazione di cause di esclusione** dagli studi di settore può portare, in sede di controllo, all'applicazione di una **ricostruzione induttiva** del reddito dell'attività svolta, con evidenti rischi connessi a tale attività accertativa. Per quanto riguarda, invece, le cause di esclusione dagli studi per **"non normale" svolgimento dell'attività** (codice 7), potrebbe essere utile dettagliare, in modo preventivo, le ragioni di tale condizione nel c.d. **quadro delle annotazioni**, al fine di porre le basi "utili" per un eventuale contraddittorio con l'Agenzia delle entrate (o semplicemente confidare nella mancata selezione del contribuente per i controlli).

Con riferimento ancora agli studi di settore, si segnala che dall'attuale modello dichiarativo è stata introdotta la casella **"Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario"**, la cui barratura comporterà che **eventuali comunicazioni** saranno **inviate direttamente all'intermediario**.

Per quanto riguarda il modello Unico SC, il **quadro RS** per certi aspetti rappresenta una sorta di **"maxi prospetto informativo"**, nonché di raccordo, rispetto alla determinazione del reddito imponibile e delle relative imposte. In tale quadro, infatti, devono essere riportati molteplici dati, quali ad esempio:

- le **perdite d'impresa non compensate (RS44 e RS45)**, per le quali è necessario prestare attenzione alla distinzione tra quelle **interamente riportabili** e quelle **riportabili nei limiti dell'80% del reddito prodotto**. Si ricorda, infatti, che la mancata separazione degli importi può portare alla determinazione di un reddito errato rispetto a quello poi liquidato automaticamente dall'Agenzia delle entrate;
- la **svalutazione dei crediti** per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione, da indicare nei righi da **RS64 a RS69**, in cui devono essere riportati alcuni dati relativi al periodo d'imposta precedente;

- il **valore delle aree degli immobili strumentali, nei righi RS77 e RS78**, al fine di adempiere agli obblighi introdotti dall'art. 36, comma 7 del D.L. n. 223/2006, in base al quale, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili dei fabbricati strumentali, il costo degli stessi deve essere assunto al netto del costo dell'area occupata dalla costruzione;
- il valore delle **spese di rappresentanza** sostenute dalle imprese di **nuova costituzione**, oggetto di ripresa in aumento per mancanza di ricavi, che devono essere indicate nel **rgo RS101**, al fine di permettere la deducibilità delle stesse, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, D.M. 19.11.2008, nel periodo d'imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi;
- i **prezzi di trasferimento (transfer pricing)**, le cui informazioni trovano la loro collocazione nel **rgo RS106**. Tale prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate dal **comma 7, dell'art. 110 del Tuir**.

In conclusione, non perché tale aspetto rappresenti l'ultimo dei controlli da fare, bensì perché rappresenta un dato “banale”, si ricorda che nel **rgo RS107** deve essere **riportato l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b) del Tuir**, a meno che l'impresa non abbia realizzato alcun componente positivo, situazione per la quale, invece, è necessario barrare la **colonna 1** dello stesso rigo RS107.

CONTROLLO

Chi ha svolto la revisione al bilancio firma Unico

di Fabio Landuzzi

La dichiarazione dei redditi delle società e degli enti soggetti ad **Ires**, sottoposti a revisione legale dei conti ai sensi di legge, deve essere sottoscritta dagli **stessi soggetti che hanno firmato la relazione di revisione** al bilancio d'esercizio; quindi, si tratta del revisore individuale, o del rappresentante della società di revisione, o dei sindaci effettivi se la revisione dei conti è stata affidata al Collegio sindacale. Così dispone l'art. 1, comma 5, del D.P.R. 322/1998 affermando, fra l'altro, che **in caso di omessa sottoscrizione** da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti la dichiarazione dei redditi è comunque valida, salvo l'applicazione della **sanzione da Euro 258 a Euro 2.058** a cui è esposto il revisore che omette di apporre la propria firma (ex art. 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997).

La sottoscrizione della dichiarazione dei redditi assolve alla **funzione di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione legale** dei conti della società nell'esercizio a cui la dichiarazione dei redditi si riferisce, e che pertanto hanno espresso il giudizio sul bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010. Questa funzione di identificazione deve essere collegata alla già citata disposizione dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997 la quale prevede che **il revisore che si rende responsabile di omissioni nella propria relazione di revisione** al bilancio, **da cui derivi una infedeltà della dichiarazione dei redditi od Irap, è sanzionato fino al 30% del proprio compenso** relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, in misura non superiore all'imposta accertata a carico della società.

Si possono presentare però situazioni non sempre lineari.

Un primo caso è quello del soggetto che ha rilasciato la relazione di revisione al bilancio d'esercizio 2012, ma che non è più in carica al momento della predisposizione del Mod. Unico 2013 in quanto con l'approvazione del bilancio **è stato nominato un nuovo revisore** o la società non è più soggetta all'obbligo della revisione legale. In questo caso, il revisore uscente è comunque tenuto alla firma della dichiarazione dei redditi? La risposta è affermativa. L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito nella **risoluzione n. 62/E del 8 giugno 2011** che **la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi**, proprio perché assolve alla funzione di identificazione sopra ricordata, **riguarda colui che ha rilasciato la relazione di revisione**, quand'anche questi non fosse più in carica al momento della predisposizione della dichiarazione stessa.

Un secondo caso si ha quando il revisore nella propria relazione al bilancio ha

manifestato **l'impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio** (si pensi alle significative incertezze sulla continuità aziendale che ricorrono con una certa frequenza in questo periodo) o ha addirittura espresso un **giudizio negativo sul bilancio**; ebbene, se ricorre questa situazione, il revisore è comunque tenuto a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi della società? Anche in questo caso **la risposta è affermativa**; la funzione di identificazione del revisore a cui assolve l'adempimento della sottoscrizione della dichiarazione dei redditi non è infatti influenzata dalla tipologia del giudizio espresso dal revisore sul bilancio d'esercizio, e né la sua sottoscrizione potrà in alcun modo stridere con il contenuto del giudizio (o del non giudizio) manifestato dal revisore nella propria relazione.

Assirevi nel **Documento di ricerca n. 139 del 2009** ha peraltro precisato che **la sottoscrizione** della Dichiarazione dei redditi **non costituisce alcun giudizio di merito sulla correttezza e la completezza della dichiarazione** stessa, e tantomeno essa può essere interpretata come una sorta di avallo del revisore sui valori indicati nel modello di dichiarazione; allo stesso modo, la sottoscrizione della dichiarazione non vuole affatto significare la presenza o la corretta tenuta delle scritture contabili da parte delle società. Viene quindi ribadito che l'unica funzione assolta da tale adempimento è di **tipo identificativo**, come più volte affermato.

PATRIMONIO E TRUST

Opponibilità del fondo patrimoniale all'esecuzione per debiti tributari

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 64/29/13** del 09/04/2013 la **Commissione Tributaria Regionale di Firenze** si pronuncia sull'**opponibilità** dell'iscrizione di beni in un fondo patrimoniale alla **procedura di esecuzione** iniziata dall'agente della riscossione per **debiti tributari**.

Nella vicenda in esame, la Gerit S.p.a., agente della riscossione per la provincia di Grosseto, aveva notificato in data 21.04.2009 ad un contribuente una **cartella di pagamento** per debiti tributari, tempestivamente impugnata; in seguito l'Agente ha iscritto **ipoteca legale** sui beni del contribuente.

Avverso tale provvedimento il contribuente ha proposto **ricorso** eccependo, tra l'altro, che l'iscrizione dell'ipoteca era illegittima poiché effettuata su beni conferiti in **fondo patrimoniale**; la Gerit S.p.a. ha eccepito l'inopponibilità del fondo patrimoniale per **mancanza di pubblicità** di cui all'**art. 162, comma 4, del Codice Civile**, oltre che, nel merito, l'invalidità della costituzione del fondo patrimoniale per **simulazione**: secondo l'Agente della riscossione, infatti, i coniugi avevano formato l'accordo al fine di sottrarre i propri beni all'esecuzione, anche in considerazione della data del rogito che era avvenuto il 09.05.2008.

I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso del contribuente ed annullato l'**iscrizione ipotecaria**; controparte ha proposto appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze ribadendo le proprie eccezioni.

I Giudici toscani, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l'**impugnazione** poiché l'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dal contribuente in favore della propria famiglia non sarebbe stato opponibile all'esecuzione a causa della mancanza di pubblicità di cui all'**art. 162, comma 4, del Codice Civile**, che così dispone: *“Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma [ovvero la scelta del regime di separazione dei beni]”*.

Nel merito, invece, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di **invalidità** della costituzione del fondo patrimoniale per simulazione in quanto non sarebbe stato provato che i coniugi avevano formato l'accordo al fine di sottrarre i propri beni all'**esecuzione**: al

riguardo, secondo i Giudici, la sola circostanza che il rogito fosse avvenuto in prossimità dell'esecuzione non poteva costituire, di per sé, la prova dell'avvenuta **simulazione**.

La conclusione cui sono giunti i magistrati toscani è conforme alla più recente **giurisprudenza** di merito e legittimità; com'è noto, in conseguenza del conferimento di beni in fondo patrimoniale, sui beni destinati possono essere intraprese azioni esecutive o cautelari solo qualora l'obbligazione da cui deriva il debito sia stata contratta con lo scopo di soddisfare i **bisogni della famiglia**.

Il creditore del costituente dovrà pertanto agire su beni diversi o dimostrare l'**attinenza** del credito ai bisogni della **famiglia**; secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 38925 del 07/10/2009), il credito tributario non rientra nel novero dei bisogni familiari poiché nasce in presenza delle condizioni di legge fondanti l'**obbligazione tributaria**; al riguardo è irrilevante la presunzione secondo cui della liquidità non versata da quel coniuge al destinatario del tributo avrebbe frutto la **famiglia** (cfr. Tribunale di Genova, sentenza del 31/08/2007).

Tuttavia, qualora venga dimostrato che il contribuente, prima della costituzione del fondo patrimoniale, ha concluso atti **elusivi** o **abusivi** del diritto, a causa dei quali abbia poi deciso di ricorrere alla costituzione del fondo al fine di garantirsi una maggiore **tutela patrimoniale**, può essere dichiarata l'inefficacia dell'atto di costituzione del regime patrimoniale di tutela.

Occorre al riguardo stabilire con certezza se nella **condotta** del contribuente vi sia stato un intento fraudolento; al riguardo non è sufficiente la circostanza che vi sia una contiguità temporale tra costituzione del fondo e avvio della procedura di **accertamento tributario**: è infatti necessario acquisire elementi probanti la volontà **specifica** del contribuente di costituire il fondo *de quo* con lo scopo di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

A mero **titolo esemplificativo**, si segnala che, in un caso analogo alla fattispecie in esame, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria nella sentenza n. 24/12/12 ha ritenuto **legittima** l'iscrizione dell'ipoteca su beni già conferiti in fondo patrimoniale affermando che *“L'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca sul fondo patrimoniale costituito quando erano già in corso i controlli del fisco”*.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Pagano l'Irap i tassisti soci di cooperativa

di Federica Furlani, Sergio Pellegrino

Con la sentenza della **Cassazione n. 21326/13**, depositata in Cancelleria lo scorso **18 settembre**, la saga (infinita) della verifica dell'**autonoma organizzazione** ai fini della debenza dell'Irap si arricchisce di un nuovo capitolo.

La categoria interessata è, nel caso di specie, quella dei **tassisti**.

In passato la **Suprema Corte**, si veda la **sentenza 20454/11 del 6 ottobre 2011**, aveva sancito il mancato assoggettamento di un tassista all'imposta regionale, sulla base della considerazione che questi non si poteva considerare dotato di autonoma organizzazione, presupposto indispensabile per la soggettività passiva, utilizzando per il proprio lavoro solo il mezzo di trasporto, un computer ed un cellulare.

Nel caso della **più recente pronuncia**, invece, i Giudici sono arrivati a **conclusioni opposte**, respingendo il ricorso dei contribuenti e confermando l'esito dei primi due gradi di giudizio, ritenendo che l'attività di **tassista** configurasse un'**attività autonomamente organizzata**.

Il discriminio è rappresentato, secondo la visione della Corte, dalla verifica dell'esistenza di un'organizzazione di beni e di persone generativa di un valore aggiunto indipendente dall'apporto meramente personale, e questo alla luce dei **servizi fruiti** per il tramite della **cooperativa** di cui i ricorrenti erano soci.

La sentenza ricorda quale sia la posizione della **Corte Costituzionale** circa la **natura dell'imposta**, che riguarda il **valore aggiunto prodotto**, ossia la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva, assoggettata ad imposizione ancor prima della sua distribuzione al fine di remunerare i diversi fattori della produzione. L'Irap colpisce la capacità di contribuzione dell'**“organizzatore di attività”**, che in quanto tale *“è autore delle scelte dalla quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione”*.

In questo ambito soggettivo rientrerebbero i **tassisti** che usufruiscono dei servizi forniti dalle **cooperative** di cui sono soci.

La presenza dell'**autonoma organizzazione** non va ricercata necessariamente soltanto in capo all'imprenditore o al lavoro autonomo, ma può determinarsi per effetto dell'**apporto**

collaborativo di terzi, di specifici **rapporti contrattuali** di lavoro, o ancora di una **serie ripetuta di prestazioni rese** con altre tipologie di somministrazione, o, come nel caso di specie, per una **condivisione organizzativa** societaria di risorse e servizi.

La **società cooperativa** si deve considerare, secondo i Giudici, una *“stabile struttura che assicura, in via tipica e costante, al singolo tassista continuità di lavoro, migliori condizioni economico-professionali, centralizzazione della raccolta pubblicitaria, assistenza amministrativa e fiscale”*. Configura quindi l'esistenza di un **apparato esterno** alla persona dell'imprenditore (o del professionista), distinto da lui, e risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o lavoro altrui, che determina la sussistenza del presupposto impositivo in capo a coloro che fruiscono dei relativi servizi.

Considerato il fatto che la maggior parte dei tassisti nel nostro Paese fanno parte di cooperative, e che precedenti pronunce potevano aver indotto gli appartenenti a questa categoria ad *“archiviare tout court* la pratica Irap, ecco che la sentenza della Cassazione depositata qualche giorno fa **rovescia gli equilibri**. Sarebbe però da chiedersi se effettivamente siamo di fronte in tutti questi casi ad una **autonoma organizzazione** o piuttosto a quel **“minimo indispensabile”** necessario per l'esercizio dell'attività.

ACCERTAMENTO

Redditometro, fitto figurativo e comodato

di Mario Agostinelli

Le disposizioni di cui al decreto **MEF del 24 dicembre 2012**, di attuazione dell'accertamento sintetico basato sul redditometro, hanno la funzione di **definire i criteri di valorizzazione delle spese** sostenute dal contribuente. Valorizzazione che, nei modi argomentati nella circolare 24/E/2013, l'Agenzia delle entrate utilizzerà nella determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente, in applicazione della **presunzione** di cui al comma 4 dell'articolo 38 del DPR 600/73, secondo la quale *l'ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di ogni genere sostenute nel periodo di imposta*.

I criteri di valorizzazione delle spese di cui al **Decreto Mef** sono indicati nel “famoso” **allegato A** e possono essere **suddivisi in due tipologie**, la cui definizione che si propone deve essere apprezzata a titolo meramente approssimativo, ma che appare estremamente efficace:

- **Criteri analitici:** ci si riferisce ai criteri di valorizzazione di cui alle spese certe, alle spese per investimenti e alle quote di risparmio; in tal caso la valorizzazione è effettuata su dati ed informazioni disponibili, anche perché presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, immediatamente riconducibili al contribuente;
- **Criteri induttivi:** ci si riferisce alle spese medie Istat e alle spese per elementi certi la cui valorizzazione avviene sulla base di valori, indici e coefficienti corrispondenti a quelli risultanti da indagine statistiche o da studi di settore.

Tanto premesso, una delle voci che giocherà un ruolo rilevante nella ricostruzione della mappatura delle spese sostenute dal contribuente sarà quella delle **spese riconducibili all'abitazione**. Le spese rilevanti sono: mutuo, canone di locazione, fitto figurativo, canone di leasing, acqua e condominio, manutenzioni ordinarie. Tranne che per il caso di mutui e locazione, **sono previsti criteri induttivi** di determinazione delle relative spese. Va segnalato che per le spese per **fitto figurativo** il criterio induttivo è assolutamente speciale e fa riferimento non alla spesa media da indagine Istat ma alle **rilevazioni OMI** in ragione del seguente criterio induttivo: Tariffa OMI per la locazione * 75 Mq (misura predeterminata) * N. mesi (in assenza di altre informazioni da assumersi nel valore di 12).

Ne deriva che, ad esempio, per il comune di Brescia, con riferimento al periodo di imposta 2012, il fitto figurativo potrà essere pari a: 12,4 (dato OMI) * 75 * 12 = 11.160,00.

Nella circolare è precisato che tale **valore è comprensivo di ogni altra spesa** riconducibile all'abitazione (spese per acqua, condominio e manutenzioni).

Il decreto MEF prevede che tale criterio di determinazione della spesa trovi applicazione solo qualora si verifichi che il **contribuente**, nel comune di residenza, **non abbia un'abitazione** in proprietà, in locazione, o in uso gratuito da un familiare.

Per quanto indicato nel decreto MEF, il **comodato d'uso gratuito** rileva, per l'esclusione dell'addebito del fitto figurativo, **solo quando il comodante è un familiare**. E ciò trova conferma nelle indicazioni per la determinazione induttiva delle spese di impiego dell'abitazione (spese per acqua, condominio e manutenzioni ordinarie), laddove è previsto che tale criterio è escluso per le abitazioni in proprietà concesse in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residente.

In tal contesto appare interessante quanto affermato **dall'Agenzia delle Entrate** con la **circolare 24/E**: qualora non sia possibile individuare, in sede di selezione nel comune di residenza, **nessuna tipologia di possesso dell'abitazione**, neanche con riferimento ad altri componenti il nucleo familiare, al contribuente verrà attribuita la spese per il c.d. **"fitto figurativo"**, ed in particolare al contribuente sarà addebitato tale tipologia di spesa induttiva, qualora nel comune di residenza non risulti possessore di alcuna abitazione in ragione di uno dei seguenti titoli:

- diritto di proprietà o altro diritto reale;
- diritto di detenzione in ragione di un contratto di locazione;
- diritto d'uso gratuito in ragione di un comodato d'uso.

Le Entrate, con riferimento all'utilizzo in uso gratuito, sembrano quindi affermare che **l'addebito del fitto figurativo è escluso anche nei casi di comodato da soggetto diverso dal familiare**, superando la previsione del decreto MEF, affermazione che tuttavia richiede un ulteriore, necessario, passaggio amministrativo.

In attesa dei dovuti chiarimenti appare proficuo fare molta attenzione nel documentare correttamente le concessioni, all'interno del nucleo familiare, delle **concessioni in godimento** gratuite della abitazioni, mediante la registrazione dei relativi contratti di comodato, con assoluta ulteriore raccomandazione di perfezionare il trasferimento anagrafico del familiare utilizzatore che ivi abita.

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Quando lo studio apprende dai propri errori

di Michele D'Agnolo

Tra qualche giorno, quando saranno finalmente scaduti i termini per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, potremo considerare **ufficialmente conclusa la campagna dei bilanci e dei dichiarativi** relativi al 2012. Normalmente, la cosa che più si desidera dopo un periodo di così intenso e incessante lavoro è di **archiviare definitivamente i fascicoli** che hanno ingombrato le nostre scrivanie ormai per gran parte dell'anno e di dimenticare la corsa contro il tempo, fatta spesso di sabati, domeniche e lunghe nottate per riuscire a concludere tempestivamente il lavoro. Vorremmo davvero stendere un velo definitivo sulle molte volte che abbiamo dovuto **riprendere lo stesso fascicolo** per colpa di un legislatore sempre più indeciso e intempestivo e degli apparati amministrativi e informatici che traducono in pratica le sgangherate scelte fiscali di questo Paese sempre e soltanto in "zona Cesarini". Purtroppo, in questo oblio necessario al conforto della nostra psiche rischiamo di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Rischiamo infatti di perdere nella catarsi del dimenticatoio un patrimonio vastissimo di conoscenze che potrebbero derivare al nostro studio proprio dall'**attenta analisi** di tutto ciò che durante la stagione dei bilanci e dei dichiarativi di quest'anno non è andata nel modo da noi desiderato.

Pensiamo innanzitutto a quanto rare sono le pratiche che lo studio riesce a svolgere e che sono completamente prive di problemi. Sembra diventato più facile vincere al Totocalcio che svolgere un incarico andato liscio dall'inizio la fine. Abbiamo tutti sognato di avere almeno un fascicolo nel quale il cliente è stato puntuale o e completo nella fornitura di documenti, il legislatore puntuale e preciso nella definizione degli obblighi anche di dettaglio, la *software house* tempestiva nella presentazione dei programmi, noi fortunati nel non essere mai interrotti nel nostro lavoro, l'invio telematico che parte al primo colpo e senza errori e così via...fino ad una parcella integralmente saldata... a vista. Troppo bello per essere vero? Non proprio.

Invero, il primo scopo di uno **studio efficace ed efficiente** dovrebbe essere proprio quello di puntare ad una progressiva estensione del numero di pratiche esenti da errori e fastidi di ogni tipo. Per far questo naturalmente occorre partire da **un'attenta analisi e rilevazione delle non conformità**. Gli addetti, già direttamente durante la campagna, possono rilevare e segnalare alla direzione dello studio tutti gli scostamenti dall'ideale nella lavorazione delle pratiche, da quelli più banali e apparentemente insignificanti a quelli invece di una certa **rilevanza anche economica**.

Anche negli studi che non rilevano le non conformità in corso d'anno o che non hanno procedure scritte da utilizzare come standard di riferimento può essere molto utile fare **un'analisi degli avvisi bonari**, per verificare quelli che eventualmente lo studio avrebbe potuto prevenire. Molti, ma non tutti sono causati da carenze dell'Agenzia delle Entrate.

La stessa cosa si può fare con le pratiche i cui invii telematici hanno riscontrato **errori nella spedizione**. Andando a ritroso si possono verificare eventuali trend che riguardano ad esempio un particolare quadro dei dichiarativi o un particolare addetto.

In tutti gli studi "seri" di Italia si spendono migliaia di euro l'anno per rifondere i clienti di piccole sanzioni dovute a piccoli errori e soprattutto alla perdita delle scadenze. Ore e ore di frustrante lavoro sono impiegate per rifacimenti, ravvedimenti, invio di dichiarazioni integrative e gestione dei reclami con i clienti. Questo **piccolo patrimonio** deve essere aggredito e tornare nel portafogli dei titolari dello studio. Con una maggiore serenità operativa per tutti gli addetti. Nessuno viene al lavoro per sbagliare.

Sovente gli studi professionali rilevano le non conformità ma le gestiscono in un'ottica di **colpevolizzazione** del soggetto che le ha prodotte, attribuendo invece scarsissima rilevanza all'analisi delle cause che hanno concorso alla messa in atto di una prestazione non conforme. Non serve a nulla sapere "chi è stato" e spesso la persona si sente già abbastanza colpevolizzata di suo e non ha bisogno della nostra lavata di capo. Conta invece sapere **come mai è potuto accadere**: mancava motivazione e attenzione, mancava formazione, mancavano controlli, mancavano dati da parte del cliente, c'erano bachi nel software, il fornitore della carta era in ritardo? Rispondere a queste domande consente allo studio di attivare **appropriate azioni correttive** e di stimolare tutti gli addetti ad una attenzione nei confronti della qualità tale da consentire nel tempo la diffusione di una vera e propria cultura di prevenzione delle non conformità attraverso la formulazione di apposite **azioni preventive**. Poi occorrerà monitorare che le azioni correttive che abbiamo messo in atto quali formazione, segnalazione ai fornitori, cambi di procedura, istituzione di controlli, siano idonee alla prevenzione di non conformità future.

La nuova checklist che abbiamo adottato ci ha protetto davvero dai rischi di sbagliare i bilanci? Il tutto con grande impatto benefico non solo sul conto economico dello studio dove errori e rifacimenti possono valere **fino al 5% dei costi**, ma anche sul benessere lavorativo di tutti gli addetti. Spesso si scopre che una piccola modifica alle procedure procura **grandi benefici**. Alle volte i controlli che sono svolti all'interno dello studio sono completamente "sfocati" rispetto alle necessità. Si guardano cose che non vengono mai sbagliate e si trascurano cose che invece finiscono per sfuggire. Altre volte i comportamenti degli addetti all'interno del singolo studio non sono allineati e non assicurano una costante **qualità di lavoro**. Non dimentichiamoci dunque troppo presto delle cose negative e cerchiamo di metterle a buon pro. Per dirla con Oscar Wilde, se è vero che l'esperienza è il nome che diamo ai nostri errori allora ricordiamoci anche che **perseverare è... diabolico**.